

Istruzione, università e ricerca: l'aria che tira

Sono settori fondamentali per lo sviluppo dell'Italia. Appena abbiamo appreso della nomina a ministro di Maria Stella Gelmini, abbiamo cercato di capire quali siano le sue idee in materia.

Sono espresse molto chiaramente in una proposta di legge che ha presentato alla Camera il 5 febbraio scorso. Non condividiamo quasi nulla di quanto sostiene (del resto, non per niente è una fedele seguace di Berlusconi). Riteniamo utile riportare, per i lettori, ampi brani del testo.

«Delega al Governo per la promozione e l'attuazione del merito nella società, nell'economia e nella pubblica amministrazione e istituzione della Direzione di valutazione e monitoraggio del merito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 1.

(Definizione di merito).

1. Ai fini della presente legge, si intende per merito il conseguimento di risultati individuali o collettivi superiori a quelli mediamente conseguiti nei rispettivi ambiti di attività, tenuto conto dei compiti assegnati e delle capacità possedute.

Art. 2.

(Delega al Governo per la valorizzazione del merito nel sistema scolastico e universitario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a promuovere e ad attuare il principio del merito nel sistema scolastico e universitario, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione del merito e piena applicazione del principio di autonomia scolastica attraverso:

1) il rafforzamento dei poteri organizzativi e disciplinari dei dirigenti scolastici e degli organismi di amministrazione che li adjuvanno, con compiti di gestione amministrativa e di reclutamento del corpo docente;

2) la promozione di una piena concorrenza tra le istitu-



(foto Mario Rebeschini)

zioni scolastiche, mediante l'adozione di meccanismi di ripartizione delle risorse pubbliche in proporzione ai risultati formativi rilevati da un organismo terzo tenuto a pubblicare annualmente una classifica regionale delle istituzioni scolastiche fondata su parametri trasparenti e verificabili;

3) il riconoscimento alle famiglie di voucher formativi da spendere nelle scuole pubbliche o private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;

4) la detraibilità delle donazioni effettuate da parte di persone fisiche o imprese alle istituzioni scolastiche;

b) valorizzazione del merito degli studenti nel sistema dell'istruzione scolastica, mediante, in particolare:

1) la cancellazione del sistema dei debiti formativi e l'aumento della selettività dei meccanismi di avanzamento scolastico, anche attraverso la reintroduzione degli esami di riparazione;

2) la previsione all'interno del piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scola-

stiche, anche consorziate tra loro, di appositi moduli integrativi obbligatori che diano l'opportunità, senza oneri a carico dello studente, di recuperare nel corso dell'anno eventuali insufficienze nelle singole materie;

3) il rafforzamento degli interventi volti alla concessione di borse di studio legate al merito, ferma restando la necessità di garantire un sistema adeguato di sovvenzioni a studenti meritevoli in stato di necessità, in applicazione dell'articolo 34 della Costituzione;

c) valorizzazione del merito dei docenti, mediante:

1) l'eliminazione di ogni automatismo nelle progressioni retributive e di carriera degli insegnanti;

2) la progressiva liberalizzazione della professione, da attuare attraverso la chiamata nominativa da parte delle autonomie scolastiche su liste di idonei, con un periodo di prova di due anni scolastici propedeutico all'assunzione a tempo indeterminato, garantendo comunque la mobilità dei docenti;

3) la possibilità, per le singole istituzioni scolastiche, senza oneri aggiuntivi a carico della Stato, di stipulare con i singoli docenti contratti integrativi di tipo privatistico;

d) valorizzazione del merito degli studenti nel sistema dell'istruzione universitaria, mediante:

1) la previsione di esami preliminari obbligatori per l'accesso alle università pubbliche e private, anche ove non sia previsto il numero

programmato per le iscrizioni ai corsi di laurea, al fine di valutare la preparazione di base e i successivi progressi degli studenti;

2) la rimodulazione delle tasse universitarie, con rafforzamento delle borse di studio destinate agli studenti meritevoli e aumenti delle tasse a carico degli studenti fuori corso;

3) l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto del prestito d'onore;

e) valorizzazione del merito del corpo docente e dei ricercatori nel sistema dell'istruzione universitaria e degli istituti di ricerca, mediante:

1) la progressiva abolizione degli incarichi a tempo indeterminato dei docenti;

2) la revisione dei meccanismi di reclutamento, mediante l'istituzione progressiva della chiamata nominale da parte delle facoltà universitarie e di correlativi contratti integrativi di tipo privatistico;

3) l'introduzione di sistemi di verifica triennale dei risultati della ricerca, ai fini del mantenimento dell'incarico e delle progressioni di carriera;

f) valorizzazione del merito delle università e degli istituti di ricerca, mediante:

1) la ripartizione dei finanziamenti alle università in misura direttamente proporzionale ai risultati formativi qualitativi certificati da organismi terzi;

2) la privatizzazione di tutti gli istituti pubblici di ricerca, la soppressione degli enti pubblici che risultano inadeguati rispetto agli standard internazionali e la ripartizione delle risorse in base ai risultati certificati;

3) detraibilità delle donazioni effettuate da parte

di persone fisiche o imprese alle università e agli istituti di ricerca.

Art. 3.

(Delega al Governo per la valorizzazione del merito nella pubblica amministrazione).
(...)

Art. 4.

(Delega al Governo per la valorizzazione del merito nel mercato del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a promuovere e ad attuare il principio del merito nel mercato del lavoro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) detassazione e decontribu-

zione dei premi di produttività aziendali da finanziare con l'abolizione di tutti gli incentivi destinati alle imprese e riconosciuti mediante processi di valutazione o selezione pubblica;

b) detassazione e decontribuzione dei compensi per le invenzioni e le opere dell'ingegno;

c) introduzione, tra le causali di recesso dal rapporto di lavoro, dello scarso rendimento e previsione di un meccanismo sanzionatorio di natura esclusivamente risarcitoria in caso di illegittimità del licenziamento intimato sulla base di tale causale;

d) nullità di tutte le clausole legali e contrattuali che prevedono aumenti retributivi e di carriera legati all'anzianità

di servizio e alla sola presenza sul lavoro;

e) eliminazione del divieto di sotto-inquadramento in presenza di prolungato scarso rendimento;

f) possibilità di derogare al principio di irriducibilità della retribuzione in presenza di prolungato scarso rendimento;

g) ampliamento della nozione di mansioni equivalenti;

h) istituzione di un credito d'imposta per le assunzioni realizzate mediante procedure selettive trasparenti, realizzate avvalendosi di mediatori professionali, pubblici o privati;

i) obbligo di trasparenza per tutte le nomine di amministratori e dirigenti di società di diritto privato con capitale pubblico, da attuare anche mediante procedure di selezione trasparenti, e pubblicità dei compensi.

Art. 5.

(Istituzione della "Direzione di valutazione e monitoraggio del merito" presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

(...)

Art. 6.

(Procedure di adozione dei decreti legislativi).

(...)

Art. 7.

(Invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge e dei relativi decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti necessari all'attuazione dei decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge attraverso una diversa allocazione delle ordinare risorse, umane, strumentali ed economiche».



(foto Mario Rebeschini)